



APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI

nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21 OAPCM
(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari; RS 510.51)

DEL 27 NOVEMBRE 2023

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
come autorità concedente*

nella domanda del 13 febbraio 2023

da parte di armasuisse immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale,
concernente

COMUNE DI ISONE, PIAZZA D'ARMI DI ISONE; RIFACIMENTO PONTE DI CASTELLO

I.

constata:

1. Il 13 febbraio 2023 armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale di armasuisse Immobili (richiedente) ha sottoposto all'autorità concedente il progetto riguardante il rifacimento del ponte di Castello nella piazza d'armi di Isonne.
2. L'Autorità d'approvazione ha condotto una procedura di consultazione e i seguenti pareri sono stati raccolti:
 - 17 maggio 2023: Comune di Isonne;
 - 24 maggio 2023: Canton Ticino;
 - 21 giugno 2023: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), completato con la mail del 16 ottobre 2023.
3. La richiedente ha fatto pervenire all'Autorità di approvazione il suo parere conclusivo sui diversi preavvisi il 1° settembre 2023, completato con la documentazione supplementare richiesta dall'UFAM il 12 ottobre 2023.
4. I diversi pareri verranno trattati nei seguenti considerandi.

II.

considera:

A. Esame formale

1. Competenza materiale

Con il rifacimento del ponte di Castello verrà garantito l'accesso al settore D della piazza d'armi di Isonne. Di conseguenza, il progetto ha dei fini prevalentemente militari. L'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari è applicabile (art. 1 al. 1 e 2 let. c e d OAPCM; RS 510.51). La Segreteria generale del DDPS (SG DDPS) è competente per la definizione e lo svolgimento della procedura di approvazione (art. 2 OAPCM).

2. *Procedura applicabile*

Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 7 OAPCM, l'Autorità competente per l'approvazione dei piani ha constatato quanto segue:

- a. il progetto è sottoposto a una procedura ordinaria di approvazione dei piani di costruzioni militari (art. 126b ss della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, LM; RS 510.10);
- b. il progetto non consiste in una trasformazione o ingrandimento sostanziale né in un cambiamento d'esercizio sostanziale; di conseguenza, non è sottoposto ad un EIA (art. 2 cpv. 1 let. a dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, OEIA; RS 814.011);
- c. il progetto non è rilevante in materia di Piano settoriale militare (capitolo 6.2).

B. **Esame materiale**

1. *Descrizione del progetto*

Il ponte di Castello sul fiume Vedeggio è l'unico accesso al settore D nell'area della piazza d'armi di Isonne. Il pessimo stato del ponte e la sua stretta carreggiata non permettono il transito dei futuri mezzi dell'esercito con peso superiore alle 7.6 t e soprattutto dell'autobotte con peso superiore alle 9 t. Considerando le attività di tiro svolte nell'area, in caso di principi d'incendio è primordiale assicurare un'accesso tempestivo ai mezzi di spegnimento, in particolare all'autobotte.

Si rende quindi necessaria la costruzione di un nuovo ponte il quale verrà realizzato accanto a quello esistente. La demolizione dell'attuale ponte è prevista una volta che la nuova opera verrà messa in funzione. La realizzazione del progetto prevede il dissodamento definitivo di una superficie forestale pari a 467 m² e di un dissodamento temporaneo di 979 m², per un totale di 1'446 m².

2. *Preavviso del Comune di Isonne*

Il Comune di Isonne non ha formulato alcuna opposizione o condizione al progetto.

3. *Preavviso del Canton Ticino*

Il Dipartimento del territorio del Canton Ticino ha sottoposto il progetto ai servizi coinvolti, i quali si sono pronunciati come segue:

Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS):

Prevenzione dei rumori:

- (1) la Direttiva sul rumore dei cantieri (UFAM 2006, stato 2011) deve essere rispettata durante tutte le fasi dei lavori. Pertanto, si dovranno adottare i provvedimenti del gruppo B per i lavori edili rumorosi o molto rumorosi e i provvedimenti del gruppo A per i trasporti edili;
- (2) i voli con l'elicottero devono essere programmati razionalmente e limitati allo stretto necessario. Essi devono essere eseguiti nel periodo diurno dei giorni feriali, dalle 07:00 alle 19:00, e negli orari meno sensibili della giornata (di regola dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00);

Protezione e smaltimento delle acque:

- (3) due mesi prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso all'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico del Canton Ticino un concetto di smaltimento delle acque di cantiere allo scopo di verificarne la relativa conformità;

Gestione del suolo:

- (4) è vietato l'apporto di suolo dall'esterno dell'area di progetto;
- (5) a fine lavori il suolo riportato deve essere rinverdito con una miscela erbacea appropriata al luogo e al periodo di semina;
- (6) è vietato il trasporto dello strato superficiale del terreno fino a una profondità di 30 cm dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione. Una deroga può essere richiesta secondo la cifra 2 capoverso 4 della decisione generale dell'Ufficio federale

dell'agricoltura per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino del 1° febbraio 2023;

- (7) i veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo possono lasciare la zona infestata soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

Gestione dei rifiuti:

- (8) le seguenti misure devono essere aggiunte alle misure RI-1 fino a RI-4 previste dal progetto:
 - a. misura RI-5: le vie di smaltimento/riciclaggio indicate nella tabella 4.10-1 della Relazione ambientale devono essere indicate nella documentazione di appalto in modo che gli offerenti siano tenuti a rispettare queste vie senza ricorrere al deposito in discarica;
 - b. misura RI-6: laddove tecnicamente fattibile devono essere impiegati materiali da costruzione riciclati, in particolare calcestruzzo e asfalto riciclati (art. 10 del regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR); Direttiva Impiego di materiali da costruzione nelle opere pubbliche, giugno 2017).

Ufficio della natura e del paesaggio:

L'Ufficio della natura e del paesaggio è stato consultato e ha emesso un preavviso favorevole privo di oneri o condizioni.

Ufficio della caccia e della pesca (UCP):

- (1) i lavori a diretto contatto con le acque di superficie non sono autorizzati durante il periodo che va da metà ottobre fino alla fine del mese di marzo;
- (2) i corsi d'acqua non possono essere utilizzati come aree di cantiere;
- (3) i lavori non devono creare intorbidamenti delle acque piscicole durante il periodo riproduttivo della trota fario (divieto a partire da metà ottobre fino alla fine di marzo);
- (4) durante i lavori devono essere adottate tutte le misure necessarie atte a scongiurare qualsiasi tipo d'inquinamento delle acque ai sensi dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201). In particolare, bisogna adottare la massima attenzione ed evitare il contatto diretto tra cemento fresco e acque di superficie;
- (5) il guardapesca di zona deve essere contattato direttamente da chi eseguirà i lavori (o dalla direzione dei lavori in caso di grandi cantieri) per ogni operazione a contatto con le acque di superficie, con almeno dieci giorni di anticipo. Egli valuerà le eventuali azioni a tutela della fauna ittica. Il costo di questa eventuale azione sarà fatturato al committente dei lavori in base all'articolo 37 della legge cantonale sulla pesca e la protezione dei pesci e gamberi indigeni (LCSP). Dovesse essere necessario un intervento ripetuto o nel caso di impossibilità da parte dei collaboratori dell'Ufficio di garantire uno svolgimento delle operazioni nei tempi prestabiliti questi lavori saranno domandati ad una ditta esterna.

Sezione forestale:

- (1) l'incarto, al punto 9 del modulo di dissodamento (pag. 3), deve essere completato con la firma e il timbro da parte di armasuisse Immobili, quale richiedente del dissodamento;
- (2) a compensazione del dissodamento temporaneo di 979 m², armasuisse Immobili deve provvedere alla buona e corretta esecuzione degli interventi, così come da progetto accluso alla domanda di dissodamento;
- (3) a parziale compensazione del dissodamento definitivo di 467 m², armasuisse Immobili è tenuta a porre sotto vincolo della legislazione forestale una superficie di 438 m², sulle sponde del torrente attualmente occupate dal vecchio ponte, dopo che sarà smantellato. Per la restante superficie dissodata definitivamente e non soggetta a compenso reale (pari a 29 m²), armasuisse Immobili è tenuta al pagamento di un contributo finanziato fissato in 20.00 chf /m², e pertanto in totale di 580.00 franchi;

- (4) le misure compensative reali secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge sulle foreste (LFO; RS 921.00) devono comprendere le necessarie cure e protezioni (in particolare contro i danni causati dalla selvaggina), come pure le misure preventive e attive contro la propagazione delle essenze neofite invasive per una durata totale di almeno cinque anni. Al termine dei lavori di messa a dimora, come anche dopo cinque anni di gestione, l'Ufficio forestale del 5° circondario dovrà essere invitato dalla richiedente a un sopralluogo per la verifica della buona riuscita delle misure di compenso;
- (5) prima di procedere alla rimozione delle piante o alla modifica delle finalità del suolo boschivo, oltre al rispetto dell'articolo 4 LFO, dovrà essere cresciuta in giudicato la decisione d'approvazione dei piani;
- (6) al fine di agevolare la gestione dei documenti formanti l'intero dossier, si chiede che negli incarti relativi a questo preavviso sia sempre indicato il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto (nello specifico "incarto di dissodamento n°4311").

Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale (UDAC):

- (1) è autorizzato l'uso speciale di 30 m² di area demaniale con il ponte di Castello sul fiume Vedeggio al mappale n. 440 (fiume) RFD di Isona, a servizio dei fondi nn. 400 e 527 RFD di Isona; e meglio come indicato a colore sulla planimetria allagata (che costituisce parte integrante della presente autorizzazione);
- (2) l'autorizzazione è rilasciata per un periodo di 10 anni a decorrere dalla crescita in giudicato della decisione d'approvazione dei piani;
- (3) per motivi d'interesse pubblico il Cantone può in ogni tempo modificare o revocare l'autorizzazione, senza che da ciò derivi per la beneficiaria un diritto ad indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura. L'eventuale rinuncia da parte della beneficiaria deve essere notificata al Cantone con un preavviso di tre mesi. Il Cantone può inoltre revocare l'autorizzazione con effetto immediato qualora la beneficiaria non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni della presente. Le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a 20 000.00 franchi (art. 26a della legge cantonale sul demanio pubblico, LDP; 720.100);
- (4) i diritti derivanti dall'autorizzazione sono personali e trasferibili a terzi solo con il consenso del Cantone;
- (5) sono riservati i diritti di terzi;
- (6) il Cantone declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi a persone e/o a cose in relazione all'area oggetto della presente autorizzazione. In particolare la beneficiaria assume per conto dello Stato la responsabilità quale proprietario del fondo o d'opera e nell'ambito dei rapporti di vicinato (artt. 58 del codice delle obbligazioni, 679 e 684 del codice civile);
- (7) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e dell'intera area oggetto della presente sono a carico della beneficiaria;
- (8) la beneficiaria è tenuta a garantire a proprie spese e in ogni momento l'ossequio di tutte le disposizioni in materia di polizia edilizia, ambientale e di sicurezza;
- (9) la beneficiaria deve essere coperta da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile;
- (10) alla scadenza dell'autorizzazione la beneficiaria è tenuta a ripristinare l'area oggetto della presente secondo le istruzioni del Cantone;
- (11) l'autorizzazione è esente dalla tassa demaniale (artt. 23 LDPS e 13 RDP);
- (12) l'annessa planimetria è parte integrante della presente autorizzazione;
- (13) le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, regolamentari o tariffali.

Ufficio della pianificazione locale (UPL):

L'UPL è stato consultato e non ha emesso alcuna condizione o onere.

4. Preavviso dell'UFAM

Nel suo parere del 21 giugno 2023, l'UFAM ha dichiarato approvare il progetto, a condizione che le seguenti richieste vengano rispettate:

Natura e paesaggio:

- (1) l'ispezione per l'accertamento della presenza di pipistrelli deve essere eseguita prima dell'approvazione dei piani in collaborazione con il Centro di coordinamento Est per la protezione dei Pipistrelli (KOF). Nel caso in cui la presenza di pipistrelli fosse confermata, la richiedente deve valutare nuovamente la demolizione del ponte. La richiedente deve trasmettere un rapporto dell'ispezione al SG-DDPS all'attenzione dell'UFAM per valutazione. *Giustificazione: protezione delle specie, articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1), Allegato 3;*

Foresta:

- (2) la richiedente deve completare la pagina 3 della domanda di dissodamento con la firma e il timbro e inoltrarla all'autorità decisionale che la trasmetterà all'UFAM prima dell'approvazione dei piani. *Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza sulle foreste (OFor; RS 921.01), l'UFAM tiene una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni. Per mantenere aggiornata detta statistica, è indispensabile che i moduli relativi al dissodamento siano debitamente compilati;*
- (3) la richiedente deve verificare ulteriormente la possibilità di compensare tramite rimboschimento anche i restanti 29 m² di dissodamento definitivo per cui attualmente è pianificato un compenso finanziario in favore di misure nell'ambito della natura e del paesaggio. I risultati della verifica qui richiesta sono da inoltrare all'UFAM prima dell'approvazione dei piani. *Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c OFor, la decisione di dissodamento prevede dei termini di validità per l'adempimento degli obblighi stabiliti;*
- (4) l'Autorità d'approvazione dei piani deve riprendere nella decisione d'approvazione dei piani l'onere [16] formulato nella presa di posizione della Sezione forestale cantonale del 24.05.2023. *Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c OFor, la decisione di dissodamento prevede dei termini di validità per l'adempimento degli obblighi stabiliti.*
- (5) la richiedente deve assicurare che i lavori di dissodamento e di costruzione vengano eseguiti con le debite cure dell'area forestale adiacente. In particolar modo, nell'area forestale è vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere. *Giustificazione: affinché le sue funzioni non risultino pregiudicate, il bosco adiacente deve essere gestito con cura (artt. 4 e 5 LFor);*
- (6) la richiedente deve assicurare che i lavori di ripristino e di compensazione siano eseguiti correttamente, come da progetto accluso alla domanda di dissodamento, entro due anni dalla conclusione dei lavori. *Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c OFor, la decisione di dissodamento prevede dei termini di validità per l'adempimento degli obblighi stabiliti. La prassi permette di realizzare e controllare soltanto provvedimenti compensativi a termine;*
- (7) per i rimboschimenti di compensazione, la richiedente garantisce l'attecchimento di essenze adatte alla stazione che adempiono alle funzioni del bosco e si impegna durante la fase di cantiere, così come per la fase di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), a prevenire e a impedire la diffusione sulle superfici di compensazione di vegetazione concorrente come: i rovi, e/o piante esotiche invasive come la Solidago, la Verga d'oro, la Budleja, la Panace di Mantegazzi, il Poligono del Giappone (ecc.). Queste attività implicano dei controlli regolari e l'adozione dei rispettivi provvedimenti necessari. Cinque anni dopo la chiusura dei lavori per le superfici di rimboschimento la richiedente deve invitare il servizio forestale dell'Ufficio forestale del 5° circondario competente per un controllo dell'efficacia delle misure adottate. Durante questo controllo dell'efficacia si decide se la lotta contro le piante esotiche invasive e contro la vegetazione concorrente deve essere portata avanti e in caso per quanto tempo. La richiedente informa l'Autorità d'approvazione dei piani sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, così come su eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio forestale del 5° circondario competente. In caso di disaccordo decide l'autorità decisionale dopo aver sentito le parti coinvolte e l'UFAM. *Giustificazione: per tutelare le essenze stanziali (art. 7 cpv. 1*

LFo, art. 8 OFo) ed il ripristino delle funzioni del bosco ai sensi dell'articolo 20 LFo, devono essere anche assicurate le misure di lotta contro l'insediamento di organismi alloctoni invasivi ai sensi dell'articoli 15 capoverso 2, e 52 capoverso 1 secondo l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911). Questa condizione è di regola raggiunta quando le chiome degli alberi si toccano. La durata in anni dipende in generale dalla stazione;

- (8) al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, l'Ufficio forestale cantonale competente sarà invitato per il collaudo delle misure realizzate. *Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 2 OFo, il Servizio forestale cantonale è incaricato di fornire all'UFAM le informazioni relative a tutte le procedure di dissodamento (federali e cantonali) a fini statistici;*
- (9) l'Autorità d'approvazione dei piani comunica all'UFAM (sezione EIA e ordinamento del territorio) e alla rispettiva autorità cantonale l'entrata in vigore della decisione. *Giustificazione: le autorizzazioni e le disposizioni di diritto forestale diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato (art. 47 LFo);*

Smaltimento delle acque di scarico:

- (10) il piano di smaltimento e di trattamento delle acque di cantiere deve essere sottoposto per valutazione al servizio cantonale della protezione delle acque prima dell'inizio dei lavori;

Aree dei corsi d'acqua:

- (11) gli impianti che non sono direttamente vincolati al sito, come le piste e i siti di installazione, devono essere costruiti al di fuori delle aree dei corsi d'acqua, oppure può essere dimostrato il loro carattere assolutamente vincolato al sito. *Giustificazione: art. 41c cpv. 1 OPAC;*
- (12) l'UFAM sostiene le proposte 1-9 dell'Ufficio della caccia e della pesca, a partire dalla presa di posizione del Dipartimento del territorio del Canton Ticino (lettera del 24 aprile 2023);

Suolo:

- (13) le condizioni aggiuntive cantonali (nessun apporto di suolo dall'esterno dell'area di progetto, rinverdimento con una miscela erbacea appropriata), devono essere attuate. *Giustificazione: artt. 6, 7 e 13 O suolo;*

Rifiuti:

- (14) prima dell'inizio dei lavori, un concetto preciso di smaltimento dei rifiuti (tipologia, qualità e quantità) dovrà essere elaborato. Esso dovrà indicare le filiere e i metodi di riciclaggio e sarà presentato all'autorità cantonale specializzata. Dovrà quindi essere aggiornato regolarmente durante la fase di costruzione. *Giustificazione: artt. 12 e 16 OPSR.*

5. *Valutazione da parte dell'autorità concedente*

a. *Natura e paesaggio*

I chiroterri fanno parte dei biotopi degni di protezione (artt. 14 cpv. 2 let. c, 20 cpv. 2 e Allegato 3 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, OPN; RS 451.1) ed è quindi vietata la loro uccisione, la loro cattura cosiccome provocargli delle ferite (art. 20 cpv. 2 lett. a OPN). Tuttavia, l'Autorità competente può accordare un'autorizzazione eccezionale, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN, per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento sarà tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate (art. 20 cpv. 3 let. b OPN).

Il progetto non fornisce informazioni sulla presenza di chiroterri nella struttura del ponte. Nel suo parere, l'UFAM ha richiesto di effettuare prima dell'approvazione dei piani un'ispezione che confermi la presenza o l'assenza di pipistrelli (1). L'esecuzione, precisa l'UFAM, deve essere effettuata in collaborazione con il Centro di coordinamento Est per la protezione dei Pipistrelli (KOF). Il rapporto d'ispezione dovrà essere inoltrato alla SG-DDPS all'attenzione dell'UFAM per valutazione. Il 12 ottobre 2023, la richiedente ha inoltrato il rapporto di ispezione di chiroterri effettuato l'11 ottobre 2023 che attesta l'assenza di chiroterri nella

struttura. Sulla base del rapporto d'ispezione, l'UFAM ha confermato via mail il 16 ottobre 2023 che la condizione è stata soddisfatta. *Nessun onere verrà dunque disposto.*

E da notare che il rapporto d'ispezione sottolinea l'importanza della zona come corridoio di volo e ambiente di caccia per i pipistrelli per cui è raccomandato di rinunciare a qualsiasi tipo d'illuminazione sul nuovo ponte. Poiché il progetto stesso indica che nessun'illuminazione del ponte è prevista, *l'Autorità competente si limita a ricordarne l'importanza senza conseguirne un onere.*

b. Foresta

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0), i dissodamenti sono di principio vietati. Una deroga può essere concessa se la richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e se inoltre l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto, soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio e il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (cpv. 2). Dovesse essere accordato un dissodamento, esso deve essere accompagnato da una compensazione nella medesima regione in natura e con essenze stanziali (art. 7 cpv. 1 LFo). Nelle zone con superficie forestale in crescita oppure nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltivate e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare, possono essere adottati provvedimenti equivalenti a favore della protezione e del paesaggio invece del compenso in natura (cpv. 2).

La realizzazione del progetto necessita di dissodamenti (art. 4 LFo). L'incarto di domanda prevede un dissodamento definitivo di una superficie forestale pari a 467 m² e di un dissodamento temporaneo di 979 m².

La Sezione forestale del Canton Ticino e l'UFAM considerano le condizioni necessarie per concedere una deroga riunite (art. 5 LFo), ma per poter procedere al dissodamento delle ulteriori richieste relative al rimboschimento compensativo devono essere rispettate.

Il progetto prevede un compenso reale per il dissodamento definitivo solo per 438 m² dei 467 m². La Sezione forestale (3) richiede che questi 438 m² vengano posti sotto vincolo della legislazione forestale, più precisamente le sponde del torrente che verranno liberate con lo smantellamento del vecchio ponte. *Ne conseguirà dunque un onere.*

Per i restanti 29 m² è stata proposta un compenso finanziario ma i pareri della Sezione forestale e dell'UFAM sono discordanti. Essendo una zona con superficie forestale in crescita, la Sezione forestale è d'accordo che per questi 29 m² la richiedente sia tenuta al pagamento di un contributo finanziato fissato in 20.00 chf/m², e pertanto in totale di 580.00 franchi.

L'UFAM (3, 4) si è espresso invece a favore di una rivalutazione di un compenso in natura. In seguito alla proposta di compenso reale fornita in data 14 settembre 2023 dalla richiedente, l'UFAM ha richiesto dei dettagli sulle specie vegetali e le piante che saranno seminate e piantate, poiché l'area dissodata comprende delle associazioni forestali prioritarie a livello nazionale e degne di protezione, ovvero i frassineti misti e castagneti con felci esigenti e i frassineti ripari.

Trattandosi di fitocenosi forestali rare, esse costituiscono dei biotopi degni di protezione secondo l'articolo 18 capoverso 1^{bis} della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente (cpv. 1^{ter}). Per questo motivo, la compensazione dei 29 m², spiega l'UFAM, costituirebbe non solo una compensazione per il dissodamento, ma simultaneamente una misura di compensazione per la perdita ecologica in ambito della natura e del paesaggio. Pertanto la scelta delle specie vegetali deve essere pianificata per assicurarsi che queste costituiscano una sostituzione confacente. L'area e la tipologia proposta dalla richiedente in data 12 ottobre 2023 è stata approvata dall'UFAM, il quale ha ritenuto la sua condizione soddisfatta.

Di principio, ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali mentre i provvedimenti equivalenti costituiscono l'eccezione (art. 7 cpv. 1 e 2 LFo). Sulla base di quanto precede, la proposta di compenso reale per i 29 m² costituisce una misura di compensazione ottimale poiché essa copre anche la perdita ecologica. *Un onere verrà disposto a tale scopo.*

Ai sensi dell'articolo 18^{bis} LPN, le zone ripuali devono essere segnatamente protetti in quanto biotopi degni di protezione. E vietato dunque dissodare, sotterrare o annientare la vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) (art. 21 cpv. 1 LPN).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 22 capoversi 2 e 3 LPN, l'autorità competente può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque. Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente (art. 18^{ter} LPN). In particolare, deve essere prestata particolare attenzione alla sistemazione della zona ripuale in modo tale da favorire la crescita di una vegetazione ripariale stanziale (art. 4 cpv. 2 let. b della Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua; RS 721.100).

Nella valutazione ambientale, la richiedente ha indicato che durante la fase di cantiere sarà necessario occupare in maniera temporanea alcune superfici presentanti vegetazione. Queste verranno in seguito ripristinate allo stato antecedente dei lavori. Infatti, come indicato nella domanda di dissodamento, la necessità di tagliare le superfici boscate a ridosso del fiume Viareggio è ancora incerta. Per questo motivo non si può escludere la necessità puntuale di rimozione di vegetazione ripuale presso le rive del fiume ed un'autorizzazione straordinaria ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LPN è stata richiesta.

Nei loro pareri, l'UFAM e il Canton Ticino non si sono espressi direttamente su questo punto. Essendo il ponte una struttura a ubicazione vincolata, considerando la misura di compensazione reale dei 29 m² per la perdita ecologica, l'Autorità d'approvazione considera che un'autorizzazione di rimozione di vegetazione ripuale puntuale può essere accordata ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 e 3 LPN. Qualora, la rimozione puntuale dovesse essere necessaria, la richiedente dovrà mettersi in contatto con il circondario forestale competente al fine di garantire una corretta esecuzione della rimozione. *Un onere verrà disposto a tale scopo.*

Per quanto riguarda l'esecuzione del compenso reale, la Sezione forestale ha domandato che la richiedente prenda tutte le cure e protezioni necessarie, in particolare contro i danni causati dalla selvaggina (4). L'implementazione di questa domanda è stata confermata dalla richiedente nel suo parere conclusivo. Di conseguenza, l'Autorità d'approvazione considera la domanda proporzionata e giustificata. *Ne conseguirà un onere.*

Al fine di garantire l'attecchimento di essenze adatte alla stazione che adempiono alle funzioni del bosco, l'UFAM (7) e la Sezione forestale (4) esigono che la richiedente si impegni durante la fase di cantiere, così come per la fase di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), a prevenire e a impedire la diffusione sulle superfici di compensazione di vegetazione concorrente e di neofite invasive. La durata di queste misure di prevenzione si estenderà su cinque anni. La verifica della buona riuscita delle misure di compenso al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, come anche dopo cinque anni di gestione spetterà, secondo i pareri dell'UFAM (8) e della Sezione forestale (4), all'Ufficio forestale del 5° circondario. La richiedente informerà l'Autorità d'approvazione dei piani sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, e le eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio forestale del 5° circondario. In caso di disaccordo l'Autorità d'approvazione su richiesta della richiedente deciderà su come procedere una volta sentite le parti coinvolte e l'UFAM. La richiedente nella sua parere conclusivo non si è opposto alle condizioni formulate da quest'ultime. *Degli oneri ne conseguiranno.*

Durante i lavori di dissodamento e di costruzione, l'UFAM (5) esige dalla richiedente che questi vengano eseguiti con le debite cure per l'area forestale adiacente. In particolar modo, è vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere. La richiedente non si è opposta alla presente richiesta, pertanto *un onere verrà disposto a tale scopo*.

A livello amministrativo, la Sezione forestale (1) e l'UFAM (2) hanno ritenuto la firma digitale nella domanda di dissodamento insufficiente ed hanno richiesto di completare il modulo di dissodamento con la firma ed il timbro della richiedente. L'UFAM ha richiesto che la domanda debitamente firmata le venga inoltrata. Il 29 settembre 2023, la SG DDPS ha trasmesso la domanda di dissodamento debitamente firmata dalla richiedente all'UFAM. Quest'ultima sarà integrata nella documentazione approvata per la realizzazione del progetto. *Nessun onere sarà dunque necessario*.

Al fine di agevolare la gestione dei documenti formanti l'intero dossier, la Sezione forestale cantonale ha richiesto (6), che negli incarti menzionino sempre il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto (nello specifico "incarto di dissodamento n°4311"). *Un onere è previsto a tale scopo*.

Nel suo parere, la Sezione forestale ha richiesto in relazione al compenso del dissodamento temporaneo di 979 m² la buona e corretta esecuzione degli interventi, così come da progetto accluso alla domanda di dissodamento. È importante notare, che la realizzazione del progetto può avvenire solo se la richiedente realizza il progetto secondo la documentazione approvata dall'Autorità d'approvazione, rispetta gli oneri stabiliti nella decisione d'approvazione dei piani, come pure le disposizioni legali in vigore. Per questo motivo si ritiene la presente condizione priva di oggetto e *non sarà dunque formulato nessun onere*.

Per poter procedere alla rimozione delle piante o alla modifica delle finalità del suolo boschivo, oltre al rispetto dell'articolo 4 LFo, la Sezione forestale (5) esige che la decisione d'approvazione dei piani sia cresciuta in giudicato. La richiedente non si è opposta alla presente condizione e non ha formulato alcuna domanda d'inizio dei lavori anticipata. Sulla base di quanto precede, la condizione costituisce un rinvio alle disposizioni normative in vigore e pertanto *non farà l'oggetto di un onere*.

La decisione di dissodamento stabilisce i termini di validità dell'autorizzazione di dissodamento e i termini per l'adempimento degli obblighi ad esso legati, segnatamente quelli concernenti i provvedimenti compensativi (art. 7 cpv. 1 lett. c OFo). L'UFAM (6) richiede la corretta esecuzione dei lavori di ripristino e di compensazione entro due anni dalla conclusione dei lavori. La richiedente non si è opposta alla presente condizione, pertanto *un onere verrà formulato a questo scopo*.

Niente impedisce la comunicazione richiesta dall'UFAM (9) dell'entrata in vigore della presente decisione alla sezione EIA e ordinamento del territorio dell'UFAM e alla rispettiva autorità cantonale (cfr. indirizzi p c a nella presente decisione). Sulla base di quello che precede, *nessun onere verrà disposto*.

c. Demanio pubblico

I fiumi fanno parte del demanio pubblico del Canton Ticino (art. 1 let. a della legge cantonale sul demanio pubblico, LCDP; 720.100). Di principio, è il Consiglio di Stato l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie per un utilizzo speciale del demanio pubblico (artt. 10 e 11 LCDP).

Nella fattispecie, il progetto ha dei fini essenzialmente militari. Secondo l'articolo 126 capoverso 3 LM, va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale. Tuttavia, non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. La SG DDPS è dunque l'autorità competente unica e con la presente decisione rilascia tutte le autorizzazioni necessarie.

L'UDAC del Canton Ticino ha formulato una serie di condizioni (1, 3, 4, 11) che elencano diverse competenze nelle vesti d'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo dell'area demaniale del Canton Ticino. Poiché la SG DDPS è l'autorità competente

per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie dunque *nessun onere verrà disposto a tale scopo*.

L'UDAC ricorda inoltre che l'autorizzazione viene rilasciata per una durata di 10 anni (2) e che alla scadenza dell'autorizzazione la beneficiaria è tenuta a ripristinare l'area oggetto della presente secondo le istruzioni del Cantone (13). Poiché la durata d'esercizio della piazza d'armi d'Isonne secondo il Piano settoriale militare 2017 è superiore a 10 anni, e che la costruzione del ponte serve ad assicurare un accesso al settore D della piazza, ripristinare l'area dopo 10 anni non permetterebbe il corretto svolgimento delle attività militari. Ad ogni modo, una volta estinta l'utilità del ponte per il corretto svolgimento delle attività militari, il ripristino dell'area e lo smantellamento del ponte saranno a carico della richiedente e faranno l'oggetto di una nuova domanda presso l'Autorità competente. Per questo motivo *nessun onere sarà disposto per queste due richieste*.

Come richiesto dall'UDAC la richiedente si farà carico delle spese derivanti dalla struttura e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria (7, 8). *Un unico onere sarà disposto a tale scopo*.

Nella sua presa di posizione è stata allegata una planimetria che rappresenta l'area demaniale interessata dall'autorizzazione (30 m² di area demaniale con il ponte di Castello sul fiume Vedeggio al mappale n. 440 (fiume) RFD di Isonne) ed è stato precisato che quest'ultima deve essere parte integrante dell'autorizzazione (1, 12). La richiedente nel suo parere conclusivo ha accolto queste domande. L'Autorità d'approvazione ritiene queste domande giustificate e proporzionate. *Esse saranno l'oggetto di un onere*.

Inoltre nelle sue condizioni l'UDAC enumera, in maniera generale, le responsabilità della richiedente in caso di danni (6, 9), come pure i diritti di terzi da rispettare (5). Per questo motivo si ritiene il rispetto delle disposizioni legali in vigore in materia di responsabilità sufficiente e *nessun onere verrà pronunciato*.

d. Protezione dei corsi d'acqua

Nello spazio riservato alle acque solamente gli impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 41c capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201). I ponti rientrano nella definizione di tali impianti.

L'UFAM (11) ha richiesto nel suo parere che gli impianti che non sono direttamente vincolati al sito, come le piste e i siti di installazione, vengano costruiti al di fuori delle aree dei corsi d'acqua, altrimenti dovrà essere dimostrato il loro carattere assolutamente vincolato al sito. La richiedente nel suo parere conclusivo ha confermato che le aree di cantiere sono previste al di fuori dello spazio riservato ai corsi d'acqua e che solamente gli impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico saranno previsti all'interno dello spazio riservato ai corsi d'acqua. Alla luce di quanto precede, l'Autorità d'approvazione ritiene la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere sarà formulato a tale scopo*. Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 3 OPAc, Allegato 2, gli interventi di costruzione non devono modificare l'idrodinamica, la morfologia e la temperatura del corso d'acqua in modo tale che la sua capacità di autodepurazione venga ridotta o che la qualità delle acque non sia sufficiente per permettere lo sviluppo di biocenosi specifiche.

L'UPC del Canton Ticino ha formulato cinque domande, le quali sono state riprese dall'UFAM (12), in merito alla protezione dei corsi d'acqua.

In primo luogo, viene richiesto il divieto d'utilizzo dei corsi d'acqua come aree di cantiere (1). Nel parere conclusivo della richiedente è stato indicato che la richiesta verrà implementata. Di conseguenza, l'Autorità d'approvazione considera la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere verrà disposto a tale scopo*.

Per assicurare la tutela delle acque di superficie, continua l'UPC, devono essere vietati i lavori a diretto contatto con quest'ultime da metà ottobre fino alla fine del mese di marzo (2). Questo periodo coincide infatti con il periodo riproduttivo della trota fario. I lavori non dovranno dun-

que creare intorbidamenti delle acque piscicole (3). La richiedente ha confermato nella sua determinazione finale che le domande sopraccitate verranno rispettate. Per questo motivo l'Autorità d'approvazione considera le presenti condizioni giustificate e proporzionate per assicurare la tutela dello sviluppo delle biocenosi specifiche del fiume Vedeggio, Quest'ultime *saranno oggetto di oneri*.

L'UPC richiede inoltre che ogni tipo d'inquinamento delle acque secondo l'OPAc, in particolare derivante da un diretto contatto fra le acque di superficie e del cemento fresco, venga evitato durante i lavori (4). La realizzazione del progetto deve essere eseguita nel rispetto delle disposizioni legali in vigore. L'applicazione dell'OPAc *non sarà quindi l'oggetto d'un onere*.

Per finire, il guardiapescas di zona dovrà essere contattato, con almeno 10 giorni di anticipo, da chi eseguirà i lavori per ogni operazione di contatto con le acque di superficie. Egli valuterà le eventuali azioni di tutela della fauna ittica che dovranno essere intraprese. Una ditta esterna può essere incaricata dovesse essere necessario un intervento ripetuto o nel caso di impossibilità da parte dei collaboratori dell'Ufficio di garantire per lo svolgimento delle operazioni nei tempi prestabiliti (5). La richiedente ha confermato nel suo parere conclusivo che questa domanda verrà rispettata. L'Autorità d'approvazione ritiene questa richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere sarà previsto a tal fine*.

e. Smaltimento delle acque di scarico

Ai sensi dell'articolo 6 della legge federale sulla protezione delle acque (LPaC; RS 814.20) è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare.

La SPAAS del Canton Ticino (3) ha sottolineato l'assenza d'informazioni dettagliate relative al tipo di trattamento e d'evacuazione delle acque di cantiere nell'incarto di domanda. Essa ha quindi richiesto che un concetto di smaltimento delle acque di cantiere venga trasmesso all'Ufficio cantonale della protezione delle acque e dell'approvvigionamento almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori per permettere a quest'ultimo di verificarne la conformità. Nel suo parere, l'UFAM (10) ha sostenuto la richiesta formulata dalla SPAAS in una domanda. Con un concetto di smaltimento delle acque di cantiere approvato dall'Ufficio cantonale competente in materia, il progetto garantirà il corretto trattamento delle acque di cantiere e assicurerà così la salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee. Nel suo parere conclusivo, la richiedente ha indicato voler implementare queste domande. Alla luce di quanto precede l'Autorità d'approvazione considera le domande formulate dalle autorità consultate proporzionate e giustificate. La richiesta della SPAAS, sostenuta nella domanda dell'UFAM, *farà l'oggetto di un unico onere*.

f. Protezione del suolo

Secondo l'articolo 7 dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12), chi asporta suolo deve utilizzarlo in modo da poterlo reimpiegare come suolo, in particolare il suolo dello strato superiore e di quello inferiore del suolo dev'essere asportato e depositato separatamente (cpv. 1). Se il materiale terroso asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo viene reimpiegato come suolo (p. es. per coltivazioni o modificazioni del terreno), dev'essere collocato o aggiunto in modo tale che qualsiasi deterioramento fisico a scapito della fertilità del suolo preesistente e di quello collocato o aggiunto venga ridotto a un periodo quanto più breve possibile (cpv. 2 let. a); il suolo preesistente non subisca un ulteriore deterioramento chimico e biologico (cpv. 2 let. b).

In relazione con la gestione del suolo durante la fase di cantiere, la SPAAS del Canton Ticino ha formulato due domande. L'autorità cantonale ha emesso nel suo parere il divieto di apportare del suolo esterno all'area del progetto (4). Inoltre, essa ha richiesto per il suolo riportato l'utilizzo di una miscela erbacea appropriata al luogo e al periodo di semina (5). Nel suo parere, l'UFAM (12) ha sostenuto l'attuazione di queste richieste. La richiedente ha indicato nel suo

parere conclusivo che le domande possono essere implementate. Tenuto conto di quanto precede, l'Autorità d'approvazione ritiene le domande sopramenzionate proporzionate e giustificate. *Due oneri ne conseguiranno.*

La SPAAS affronta nel suo parere anche la problematica delle neofite invasive, specialmente la diffusione nel Canton Ticino della *Popillia japonica* Newman. L'Ufficio federale dell'Agricoltura (UFAG), in qualità di autorità competente può ordinare delle misure adeguate contro il pericolo di diffusione di organismi (art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza sulla protezione vegetale da organismi nocivi particolarmente pericolosi, OSaV; RS 916.20). Con la decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino del 1° febbraio 2023, l'UFAG ha emesso diverse misure, tra cui il divieto di trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri (cifra 2, cpv. 4). La SPAAS (6) ha ripreso fra le sue richieste questa misura e l'ha estesa anche ai trasporti di terreno dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione. Nella sua determinazione finale, la richiedente ha confermato che questa domanda verrà implementata. L'Autorità d'approvazione considera la presente domanda giustificata e proporzionata. *Un onere sarà ritenuto a questo scopo.* Inoltre, è stato richiesto dalla SPAAS (7) che i veicoli e gli attrezzi destinati alla lavorazione del suolo vengano impiegati soltanto una volta che questi sono stati adeguatamente puliti e non costituiscano più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali. Questa domanda è stata accolta dalla richiedente e verrà quindi applicata durante i lavori. L'Autorità d'approvazione ritiene, sulla base di quanto precede, che la domanda è giustificata e proporzionata. *Un onere sarà previsto in questo senso.*

g. Gestione dei rifiuti

Ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600), in caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che saranno prodotti più di 200 m³ di rifiuti edili (let. a) oppure i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto (let. b). I rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti (art. 17 cpv. 1 OPSR).

L'UFAM (14) sostiene che il formulario relativo al concetto di smaltimento è incompleto a differenza della tabella 4.10-1 presente nella relazione ambientale, poiché non sono elencate alcune categorie di rifiuti. Inoltre, non vengono indicate le vie di smaltimento. Un concetto preciso di smaltimento dei rifiuti, con tutte le indicazioni sulla tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti, ma anche le filiere e i metodi di riciclaggio dovrà essere presentato prima dell'inizio dei lavori all'autorità cantonale specializzata. Il concetto dovrà essere aggiornato regolarmente durante la fase di costruzione. La richiedente ha indicato poter implementare questa richiesta. Al fine di garantire la corretta esecuzione dello smaltimento dei rifiuti, *un onere sarà previsto.*

Oltre alle misure RI-1 a RI-4 previste dalla relazione ambientale, la SPAAS del Canton Ticino (8) ha richiesto l'aggiunta di due ulteriori misure. La documentazione d'appalto deve contenere le informazioni presenti nella relazione ambientale sulle vie di smaltimento e di riciclaggio indicate nella tabella 4.10-1 (nuova misura RI-5). Inoltre, laddove tecnicamente fattibile, devono essere impiegati materiali da costruzione riciclati, in particolare calcestruzzo e asfalto riciclati (nuova misura RI-6). Essendo la richiedente d'accordo con le domande sopramenzionate, l'Autorità d'approvazione, sulla base di quanto precede, considera le domande giustificate e proporzionate. Tuttavia, per queste misure *verrà disposto un unico onere.*

h. Prevenzione dei rumori

Il progetto deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.14) e dei provvedimenti della *Direttiva rumore cantieri* (UFAM, 2006, stato 2011).

L'UFAM non ha formulato nessuna domanda in materia di prevenzione dei rumori, in opposizione alla SPAAS del Canton Ticino, la quale ha formulato due richieste. In maniera generale, la SPAAS ha ricordato che la *Direttiva sul rumore dei cantieri* deve essere rispettata durante tutte le fasi dei lavori e ha indicato in maniera generale le categorie dei provvedimenti, senza specificare quali fra questi debbano essere applicati al progetto. Secondo quanto indicato nell'incarto di domanda, le abitazioni ad uso non militare più vicine al cantiere sono ubicate ad una distanza di circa 1.1 km. In questo caso, nessun provvedimento è necessario secondo il catalogo della Direttiva sopracitata. *Nessun onere verrà dunque formulato.*

In secondo luogo, la SPAAS ha richiesto una programmazione razionale dei voli con l'elicottero e di limitarli allo stretto necessario. Essi devono essere eseguiti nel periodo diurno dei giorni feriali e negli orari meno sensibili della giornata. Secondo la documentazione fornita dalla richiedente, l'impiego dell'elicottero sarà di circa 50 rotazioni, ovvero l'equivalente di un'ora di lavoro giornaliero e verrà effettuato durante gli orari non sensibili e di giorno. Per questo motivo, *nessun onere verrà conseguito.*

i. Protezione dell'aria

Per quanto concerne la protezione dell'aria, devono essere rispettate le disposizioni legali, ovvero l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) e le norme in vigore in materia, in particolare la *Direttiva aria cantieri* (UFAM, 2016).

Nell'incarto di domanda, la richiedente ha stabilito i provvedimenti della sopracitata Direttiva che verranno applicati durante la fase di costruzione (provvedimenti AR-1, AR-2, AR-3). La SPAAS del Canton Ticino ha accolto positivamente la valutazione della richiedente ed ha ritenuto non necessaria l'applicazione della misura AR-2 essendo previsti i provvedimenti di tipo A per il cantiere. L'UFAM si è allineato al parere cantonale secondo cui la misura AR-2 non è necessaria e con l'attribuzione al cantiere del gruppo di provvedimenti A. Essendo le misure previste dalla documentazione sufficienti e in linea con le disposizioni vigenti in materia, *nessun onere verrà dunque attribuito.*

C. Risultato

Sulla base del presente esame non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione applicabile in concreto. Di conseguenza, il presente progetto soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per l'approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute.

III

decide:

1. Approvazione dei piani

Il progetto di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, nella domanda del 13 febbraio 2023, concernente

Comune di Isonne, Piazza d'armi di Isonne; Rifacimento ponte di Castello

con la documentazione seguente:

- Progetto DNA-A/9605, Relazione tecnica con necessità, scopo e descrizione del progetto, 13.02.2023
- Situazione esistente, 1:100/1:200, 1320—SQ2_0_0101, 10.02.2023
- Situazione finale, 1:100/1:200, 1320—SQ2_0_0102, 10.02.2023
- Progetto stradale, 1:100/1:200, 1320—SQ2_0_0103, 10.02.2023
- Piano d'insieme, 1:50/1:100, 1320—SQ2_0_0104, 10.02.2023
- Piano dei dettagli, 1:10/1:20/1:50, 1320—SQ2_0_0105, 10.02.2023
- Piano delle fasi di lavoro, 1320—SQ2_0_0106, 10.02.2023

- Piano delle zone e settori di protezione delle acque sotterranee, 1:5'000, 10.2022
- Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere, 15.02.2023
- Rapporto rumore cantiere, EcoControl SA, Locarno 21.10.2022
- Formulário dissodamento, preavviso ufficio forestale circondario e piano del dissodamento, 10.2022
- Convenzione di utilizzazione, Lurati Muttoni Partner SA, 08.08.2022
- Relazione ambientale, EcoControl SA Locarno, 21.10.2022
- Rapporto sostanze nocive, EcoControl SA, 21.10.2022
- Preavvisi favorevoli : UPC, sezione forestale per il dissodamento, responsabile programma NPEs
- Planimetria allegata al parere del Canton Ticino, 24.05.2023
- Rapporto ispezione dei chiotteri, Centro protezione chiotteri Ticino, 12 ottobre 2023
- Piano proposta di compenso con indicazioni specie previste per il rimboschimento, 1:1'1000, ottobre 2023
- Scambio mail con l'UFAM per l'approvazione dei complementi forniti dalla richiedente, 12.10.2023
- Scambio mail con l'UFAM per l'approvazione dei complementi forniti dalla richiedente, 16.10.2023

è *approvato* sulla base delle considerazioni summenzionate e degli oneri stabiliti.

2. *Autorizzazioni eccezionali*

- Una deroga al divieto di dissodamento su una superficie totale di 1'446 m², situata sui mappali n. 527 (coordinate: 720'833 / 110'478) e n. 400 (coordinate: 720'806 / 110'502) nel Comune di Isonne, è accordata secondo l'articolo 5 capoversi 2 a 5 LFo. L'autorizzazione di dissodare sarà valida fino al 31 dicembre 2026 dal passaggio in giudicato della decisione. Le misure compensative sono previste su una superficie totale di 1'417 m², situata sui mappali n. 527 (coordinate: 720'851 / 110'491) e n. 400 (coordinate: 720'822 / 110'513) nel Comune di Isonne. I restanti 29 m² verranno compensati sul mappale n. 527 (coordinate: 721'180 / 110'490). Le misure compensative dovranno essere eseguite entro il 31 dicembre 2027.
- Un'autorizzazione di costruzione nello spazio riservato alle acque ai sensi dell'articolo 41 c capoverso 1 OPAC è accordata.
- Un'autorizzazione straordinaria per la rimozione di vegetazione ripuale secondo l'articolo 22 capoverso 2 LPN è accordata.

3. *Oneri*

Generalità

1. L'inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità competente per l'approvazione dei piani come pure al Comune di Isonne.
2. La richiedente deve informare l'Autorità competente per l'approvazione dei piani della conclusione dei lavori e inviarle un rapporto, al massimo 3 mesi dopo la conclusione dei lavori.
3. Gli adattamenti ulteriori al progetto devono essere sottoposti all'autorità competente per l'approvazione dei piani, che si riserva il diritto di ordinare una nuova procedura d'approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti (art. 32 OAPCM).

Foresta

4. Per il dissodamento definitivo, i 29 m² restanti verranno compensati realmente come descritto nella proposta di compenso reale approvata dall'UFAM in data 16 ottobre 2023.
5. La richiedente è tenuta a porre sotto vincolo della legislazione forestale una superficie di 438 m², sulle sponde del torrente attualmente occupate dal vecchio ponte, dopo il suo smantellamento.

6. In caso di a rimozione puntuale della vegetazione ripuale dovesse essere necessaria, la richiedente dovrà mettersi in contatto con il circondario forestale competente al fine di garantire una corretta esecuzione della rimozione.
 7. La richiedente s'impegnerà a prendere tutte le cure e protezioni necessarie, in particolare contro i danni causati dalla selvaggina durante l'esecuzione del compenso reale.
 8. La richiedente garantirà per mezzo di misure preventive l'attecchimento di essenze adatte alla stazione che adempiono alle funzioni del bosco e si impegnerà durante la fase di cantiere e di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), a prevenire e a impedire la diffusione sulle superfici di compensazione di vegetazione concorrente e di neofite invasive (durata di cinque anni).
 9. Il Circondario forestale competente dovrà essere contattato per effettuare la verifica della buona riuscita delle misure di compenso al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, come anche dopo cinque anni di gestione. La richiedente informerà la SG DDPS sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, e le eventuali condizioni poste da parte Circondario forestale competente.
 10. È vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere nell'area forestale adiacente ed i lavori di dissodamento e di costruzione verranno eseguiti con le debite cure in considerazione di quest'area.
 11. Gli incarti menzioneranno sempre il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto (nello specifico "incarto di dissodamento n°4311").
 12. La corretta esecuzione dei lavori di ripristino e di compensazione dovrà essere realizzata entro due anni dalla conclusione dei lavori.
- Demanio pubblico
13. La richiedente si farà carico di tutte le spese derivanti dalla struttura e di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e dell'intera area oggetto.
 14. La planimetria allegata nel parere del Canton Ticino è parte integrante dell'incarto di domanda.
- Protezione dei corsi d'acqua
15. Gli impianti che non sono direttamente vincolati al sito, come le piste e i siti di installazione, devono essere costruiti al di fuori delle aree dei corsi d'acqua, oppure può essere dimostrato il loro carattere assolutamente vincolato al sito.
 16. I corsi d'acqua non potranno essere utilizzati come aree di cantiere.
 17. I lavori a diretto contatto con le acque di superficie non sono autorizzati durante il periodo che va da metà ottobre fino alla fine del mese di marzo.
 18. I lavori non devono creare intorbidamenti delle acque piscicole durante il periodo riproduttivo della trota fario (divieto a partire da metà ottobre fino alla fine di marzo).
 19. Il guardapesca di zona dovrà essere contattato direttamente da chi eseguirà i lavori (o dalla direzione dei lavori in caso di grandi cantieri) per ogni operazione a contatto con le acque di superficie, con almeno dieci giorni di anticipo ed valuerà le eventuali azioni a tutela della fauna ittica.
- Smaltimento delle acque di scarico
20. La richiedente trasmetterà due mesi prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico del Canton Ticino un concetto di smaltimento delle acque di cantiere allo scopo di verificarne la relativa conformità, con copia all'Autorità di approvazione.
- Protezione del suolo
21. È vietato l'apporto di suolo dall'esterno dell'area di progetto.

22. A fine lavori il suolo riportato dovrà essere rinverdito con una miscela erbacea appropriata al luogo e al periodo di semina.
23. È vietato il trasporto dello strato superficiale del terreno fino a una profondità di 30 cm dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione.
24. I veicoli e gli attrezzi che verranno impiegati per la lavorazione del suolo possono lasciare la zona infestata soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

Gestione dei rifiuti

25. Un concetto preciso di smaltimento dei rifiuti, con tutte le indicazioni sulla tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti, ma anche le filiere e i metodi di riciclaggio dovrà essere presentato prima dell'inizio dei lavori all'autorità cantonale specializzata, con copia all'Autorità d'approvazione. Il concetto dovrà essere aggiornato regolarmente durante la fase di costruzione.
26. Le misure RI-5 e RI-6 concernenti la gestione dei rifiuti dovranno essere implementate.

4. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

5. *Notificazione*

In applicazione dell'articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale.

6. *Rimedio giuridico*

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 130 cpv. 1 LM). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

**DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT**

p.o. il capo Territorio e ambiente DDPS



Bruno Locher

Notificazione a

- armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale (per email con allegato l'incarto del progetto approvato elettronicamente)
- Canton Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona (R)
- Comune di Isonne, Cancelleria, 6810 Isonne (R)

P c a:

- armasuisse Immobili, DS SIP
- armasuisse Immobili, DS UNS
- SM dell'Esercito, Immo D
- Comando Forze speciali, Rivera
- UFAM:
 - Divisione della natura e del paesaggio, 3003 Berna
 - Sezione EIA e ordinamento del territorio, 3033 Berna
- Sezione forestale del Canton Ticino, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
- Pro Natura (mailbox@pronatura.ch)
- WWF Svizzera (service@wwf.ch)